

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 1017

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri

(AMATO)

e dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni

(PAGANI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 FEBBRAIO 1993

Conversione in legge del decreto-legge 27 febbraio 1993, n. 44,
recante provvedimenti urgenti in materia radiotelevisiva

INDICE

Relazione	Pag.	3
Disegno di legge	»	4
Decreto-legge	»	5

ONOREVOLI SENATORI. - Con decreto-legge 19 ottobre 1992, n. 407, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1992, n. 482, il Governo ha prorogato, con effetti limitati alle sole emittenti incluse negli elenchi delle aventi titolo, i termini per il rilascio delle concessioni televisive locali e per il completamento del procedimento riguardante le concessioni televisive nazionali, nonchè il regime transitorio di autorizzazione, fino al 28 febbraio 1993.

In sede di conversione, il Parlamento ha ampliato la sfera dei soggetti beneficiari dell'autorizzazione.

Ciò ha comportato la presentazione di più di ottocento ricorsi in opposizione, il cui esame non potrebbe essere completato entro il 28 febbraio 1993.

Inoltre è in corso di svolgimento il complesso iter previsto per l'emanazione della speciale disciplina delle trasmissioni in codice. Non è, pertanto, neppure possibile completare il procedimento per il rilascio delle concessioni in ambito nazionale.

Si rende, pertanto, necessaria l'emanazione di norme idonee ad autorizzare la prosecuzione delle trasmissioni e ad assicurare l'apporto delle associazioni delle emittenti. Data la complessità delle situazioni

locali, è, quindi, opportuno istituire una commissione di esperti da esse designati, che potrà formulare osservazioni e proposte sullo schema di graduatoria e sul conseguente progetto di destinazione dei canali disponibili in base al piano nazionale di assegnazione delle frequenze.

Inoltre, al fine di semplificare e accelerare il rilascio delle concessioni, occorre dettare una disposizione che assicuri la serietà dell'impegno a realizzare una corretta informazione, già richiesto dall'articolo 16, comma 18, e dall'articolo 20, comma 6, della legge 6 agosto 1990, n. 223. Ciò consentirà, infatti, di individuare agevolmente gli operatori, che intendono realizzare l'esigenza di pluralismo e di completezza nell'informazione e che, quindi, sono da considerare meritevoli di ottenere la concessione alla stregua dei principi a cui si ispira l'intero sistema radiotelevisivo.

Infine è opportuno inserire disposizioni, analoghe a quelle già in vigore per la radiodiffusione sonora, intese a favorire la formazione di emittenti locali di dimensioni adeguate. Allo stesso fine è opportuno consentire la formazione di consorzi, anche nell'ambito del medesimo bacino di utenza, autorizzati a trasmettere programmi in contemporanea.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 27 febbraio 1993, n. 44, recante provvedimenti urgenti in materia radiotelevisiva.

Decreto-legge 27 febbraio 1993, n. 44, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27 febbraio 1993.

**Conversione in legge del decreto-legge 27 febbraio 1993, n. 44,
recante provvedimenti urgenti in materia radiotelevisiva**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di evitare l'interruzione della radiodiffusione televisiva da parte di soggetti privati;

Considerato che per le emittenti televisive locali sono in corso di istruttoria numerosi ricorsi in opposizione avverso il decreto di approvazione degli elenchi degli aventi titolo al rilascio della concessione;

Considerato, altresì, che per le emittenti televisive nazionali, che intendano trasmettere in codice, è in corso il complesso procedimento per l'emanazione di un apposito regolamento, previsto dal decreto-legge 19 ottobre 1992, n. 407, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1992, n. 482;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 febbraio 1993;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

1. Entro il 30 giugno 1993 il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni predispone, per ciascun bacino di utenza, uno schema di graduatoria delle emittenti televisive in ambito locale, corredata dall'indicazione degli impianti, contemplati dal piano nazionale di assegnazione delle radiofrequenze per la radiodiffusione televisiva, che saranno destinati alle emittenti utilmente collocate.

2. Lo schema di graduatoria è immediatamente trasmesso ad una commissione composta da esperti designati dalle associazioni delle emittenti, che, entro il 31 luglio 1993, formula eventuali osservazioni e proposte.

3. I privati, che alla data di entrata in vigore del presente decreto esercitano impianti per la radiodiffusione televisiva e i connessi collegamenti di telecomunicazione, sono autorizzati a proseguire nell'esercizio degli impianti stessi fino al rilascio della concessione, ovvero fino alla reiezione della domanda, e comunque non oltre il 30 novembre 1993.

Articolo 2.

1. Le emittenti televisive in ambito locale devono istituire, a decorrere dal 30 aprile 1993, un telegiornale, a cui si applicano le norme sulla registrazione dei giornali e periodici contenute negli articoli 5 e 6 della legge 8 febbraio 1948, n. 47; i direttori dei telegiornali sono, a questo fine, considerati direttori responsabili.

2. L'adempimento dell'obbligo di cui al comma 1 costituisce requisito essenziale per il rilascio della concessione.

3. Qualora il concessionario non osservi la disposizione di cui al comma 1, il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni dispone la sospensione dell'efficacia della concessione, con le modalità previste dall'articolo 31, commi 8 e 9, della legge 6 agosto 1990, n. 223.

Art. 3.

1. Durante il periodo di due anni decorrente dal rilascio delle concessioni sono consentiti esclusivamente i trasferimenti di proprietà di intere aziende televisive da un concessionario ad un altro concessionario, nonchè i trasferimenti di proprietà di cui all'articolo 13, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223. Sono altresì consentite, secondo le procedure di cui all'articolo 32, comma 2, della citata legge n. 223 del 1990, le modifiche operative, tecniche e strutturali rese necessarie da motivate situazioni, quali sfratto, trasferimento dell'impresa, compatibilizzazione del quadro radioelettrico generale, ordinanze della pubblica amministrazione e ottemperanza agli obblighi di legge.

2. La trasmissione di programmi in contemporanea da parte di emittenti per la radiodiffusione televisiva in ambito locale, che operano nello stesso bacino di utenza, è subordinata ad autorizzazione rilasciata con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. L'autorizzazione può essere rilasciata anche a consorzi di emittenti ed abilita a trasmettere in contemporanea per una durata giornaliera non eccedente le sei ore, salvo il caso di trasmissioni informative per eventi eccezionali e non prevedibili.

Articolo 4.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Il presente decreto, munito di sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 febbraio 1993.

SCÀLFARO

AMATO - PAGANI

Visto, *il Guardasigilli*: CONSO